CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE VULNERABILI, GIOVANI CON DISABILITÀ (EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE, SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIRITTO DI VISITA E GRUPPI GENITORI-BAMBINI) RESIDENTI NEI COMUNI DI BORMIO, LIVIGNO, SONDALO, VALDIDENTRO, VALDISOTTO E VALFURVA. PERIODO 01.08.2025- 31.07.2027.
CUP: D71H19000080001, D71H20000110001, D71H21000070001, D71H22000230001, D71H23000320001.
Codice CIG B7523B11DB

Art. 1 – Oggetto dell'appalto
1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi dei seguenti servizi educativi:
a. Servizio di educativa domiciliare e territoriale (SEDT) a favore di minori e famiglie vulnerabili;
b. Servizio di supporto al diritto di visita del genitore (SSDV);
c. Dispositivo gruppi per genitori e minori;
d. Servizio di educativa domiciliare e territoriale (SEDT) a favore di giovani con disabilità.

1.2 Il servizio rientra nelle categorie di all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014: con riferimento ai seguenti codici di classificazione del Common Procurement Vocabulary: descrizione: "*Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi*", CPV 85311300-5 "*Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani*".
1.3 Stazione appaltante è la Comunità Montana Alta Valtellina, indicata per brevità "Comunità Montana" o "Amministrazione", nella sua qualità di ente gestore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Bormio (di seguito anche solo UdP).

Art. 2 – Durata del contratto
2.1. Il contratto avrà la durata di mesi 24 dalla data di avvio del servizio (avvio previsto 01.08.2025 e scadenza prevista il 31.07.2027), salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato.
2.2 Ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. 36/2023, la durata del presente contratto potrà essere prorogata per 3 mesi, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti alla individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o, qualora concordate, anche a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante (opzione di proroga).

Art. 3 – Finalità e caratteristiche del Servizio
I servizi educativi a favore di minori e famiglie vulnerabili di cui all'art. 1 a., b., c. sono opportunità a disposizione delle famiglie con minori e giovani con disabilità che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità, soprattutto in ambito educativo e relazionale.
Nello specifico le evidenze scientifiche e le linee di indirizzo nazionali che orientano gli interventi rivolti a nuclei con minori suggeriscono di promuovere e sviluppare azioni che vedano il coinvolgimento diretto di famiglie e bambini nella realizzazione dei programmi che li riguardano; in particolare sollecitano i servizi sociali a:
- Mettere al centro i bisogni di sviluppo dei bambini (e non solo i problemi e i rischi), da comprendere e soddisfare a partire dalla fase evolutiva, oltre che dai compiti di sviluppo che lo specifico contesto richiede a ciascun bambino/ragazzo.
- Sviluppare competenze relazionali, affettive, psicologiche e cognitive nel bambino/adolescente e nelle figure genitoriali o vicarianti in maniera progressivamente più autonoma.
- Organizzare gli interventi in maniera pertinente, unitaria e coerente a tali bisogni, tenendo conto dei fattori di protezione e di rischio, degli ostacoli e delle risorse presenti nella famiglia e nell'ambiente.
- Lavorare secondo una logica progettuale centrata sull'azione, la partecipazione di bambini e dei

genitori all'intervento stesso.

- Considerare il fattore tempo come determinante: l'intervento deve essere attivato nel momento in cui davvero serve alla famiglia, essere tempestivo e intensivo, avere una durata definita.
- Favorire l'interazione con e tra i microsistemi di riferimento della famiglia, con l'intento di favorire il processo di inclusione dei genitori e dei bambini nella comunità d'appartenenza (fuoriuscita dal ciclo dello svantaggio).

3.1 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE (SEDT) A FAVORE DI MINORI E NUCLEI FAMILIARI VULNERABILI

3.1.1 Il servizio ha la finalità di sostenere il benessere e l'armonica crescita del minore all'interno del proprio nucleo familiare in momentanea difficoltà, a partire dalle risorse, dai bisogni rilevati e condivisi con le famiglie e con il minore stesso, attuando interventi specifici e diversificati, secondo un progetto personalizzato, che prenda in considerazione il bambino-preadolescente, la sua famiglia e il contesto relazionale e ambientale.
L'adozione di tale prospettiva porta con sé alcune istanze:

- L'intervento è finalizzato alla protezione, al potenziamento e al miglioramento dei legami esistenti tra il minore, chi si prende cura di lui e il suo ambiente di vita e, nel caso se ne ravvisi la necessità, al supporto dell'apprendimento e del fronteggiamento di difficoltà scolastiche in genere, attraverso operatori appositamente formati su metodi specifici e documentabili volti al potenziamento delle competenze scolastiche, soprattutto laddove esse inficiano significativamente l'approccio al percorso di apprendimento del minore con ricadute sulle relazioni con gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti).
- L'attenzione è focalizzata sui fattori che, presenti all'interno del nucleo familiare e dell'ambiente di vita, possono diventare protettivi per il minore e favorenti il suo processo di crescita.
- La genitorialità è considerata un insieme sfaccettato di competenze che possono essere apprese e/o consolidate; qualora risulti evidente che le figure parentali non sono in grado di implementare le proprie competenze genitoriali, è opportuno che risorse vicarianti o sostitutive quelle dei familiari siano reperite e attivate nell'ambiente di vita del bambino-preadolescente.
- L'intervento educativo non rimane circoscritto al solo ambito domiciliare, ma si apre al contesto di vita più ampio (sociale, relazionale, scolastico, territoriale, della rete dei servizi).

3.1.2 L'intervento educativo si realizza attraverso la professionalità di educatori specializzati che operano integrando la propria azione con quella di altre figure professionali (assistenti sociali, psicologi) del Servizio Sociale di Base (SSB), del Servizio Tutela Minori (STM), o dei servizi specialistici dell'ASST (Consultorio Familiare, Neuropsichiatria Infantile).
L'educatore partecipa attivamente alla realizzazione del progetto complessivo con il nucleo familiare, con modalità trasparenti verso la famiglia e gli altri operatori.
3.1.3 Il ruolo specifico dell'educatore nell'intervento a favore del/e con il sistema familiare si sviluppa su tre livelli:

- verso il minore: si sostanzia nell'accompagnamento allo sviluppo di abilità personali e sociali che gli consentono di affrontare i compiti di sviluppo relativi alla sua età e, eventualmente, di fronteggiare difficoltà scolastiche che condizionano in modo significativo il suo regolare e sereno processo di apprendimento;
- verso i genitori o chi si prende cura del minore: consiste nell'accompagnamento di queste figure all'acquisizione e al consolidamento di competenze volte a favorire la crescita e il benessere del bambino-preadolescente, rispondendo ai suoi bisogni in maniera congruente alla sua età; l'educatore non si sostituisce quindi ai genitori nel soddisfacimento dei bisogni del figlio, bensì contribuisce a individuare con loro strategie efficaci affinché essi riconoscano tali bisogni e riescano ad attivarsi per prendersi cura del figlio;
- verso l'ambiente di vita: si esplica nell'accompagnamento del minore e di chi si prende cura di lui ad integrarsi positivamente nel proprio ambiente di vita e a trovare in esso le risorse necessarie al benessere personale e familiare.

3.1.4 L'attivazione e la realizzazione del SEDT si declina operativamente nelle seguenti fasi:
1. Fase di candidatura del nucleo familiare:
Il servizio sociale di riferimento valuta l'opportunità di proporre l'attivazione del SEDT a favore di un nucleo familiare, evidenziando, con apposita modulistica che verrà predisposta anche sulla base di quanto proposto in sede di gara dall'aggiudicatario, le motivazioni della richiesta; le candidature saranno valutate dal referente interno dell'Ente appaltante, in collaborazione con il coordinatore nominato dall'aggiudicataria che, sulla base delle caratteristiche della richiesta, provvederà ad individuare la figura educativa più adeguata.
Per questo intervento si prevede un impegno di 4 ore.
2. Fase di assesment e progettazione:
L'educatore entra a far parte dell'équipe multidisciplinare che si occupa della situazione del nucleo familiare; gli operatori valutano congiuntamente come costruire ed impostare la fase di assesment, che si concretizza nell'approfondimento della conoscenza della famiglia, del minore e dei loro bisogni, oltre che della loro rete di relazioni, al fine di individuare gli obiettivi e le aree educative su cui sviluppare la progettazione.
Per ogni situazione l'équipe potrà destinare a questa fase un monte ore che va da un minimo di 10 a un massimo di 30 ore complessive di intervento educativo, che potrà realizzarsi con il minore e/o i genitori, sul territorio o a domicilio, anche con la partecipazione ad alcuni incontri dei gruppi in cui potrebbe essere inserito il minore in carico (ad esempio il dispositivo gruppi del programma P.I.P.P.I.).
Per questo intervento si prevedono un massimo di 5 ore di back office alle quali si possono aggiungere al massimo 4 ore per incontri con operatori di organizzazioni e/o enti con cui il nucleo familiare e/o il minore ha/hanno contatti.
3. Fase di intervento/monitoraggio/ri-progettazione:
L'educatore realizza l'intervento educativo con il minore e con la famiglia secondo quanto progettato in fase di assesment, in costante raccordo con l'équipe di riferimento.
Per ogni situazione l'équipe potrà destinare a questa fase da un minimo di 8 ad un massimo di 26 ore mensili, che potranno realizzarsi con il minore e/o i genitori, sul territorio o a domicilio, con la partecipazione ad alcuni incontri dei gruppi in cui potrebbe essere inserito il minore in carico (ad esempio il dispositivo gruppi del programma P.I.P.P.I.).
Durante la realizzazione dell'intervento si prevedono momenti, definiti "attività a favore", per incontri con gli operatori di organizzazioni e/o enti con cui il nucleo familiare e/o il minore ha/hanno contatti, dedicati alla valutazione in itinere del progetto d'intervento e alla ri-definizione degli obiettivi e delle azioni dello stesso; per le "attività a favore" si prevedono al massimo 5 ore mensili, comprensive anche dell'attività di back office.
4. Fase di chiusura:
L'équipe, con la partecipazione della famiglia, valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi concordati, l'evoluzione del progetto e l'opportunità di chiudere l'intervento educativo.
La chiusura del progetto si struttura come la fase conclusiva dell'intervento e prevede la definizione di tempi e modalità con cui gestire la separazione dell'educatore dal nucleo.

La valutazione della "temporaneità" dell'intervento deve essere un'attenzione costante dell'équipe.

Le ore di "attività a favore", inclusive anche quelle di back office, destinate alle fasi 2 e 3 si intendono comprensive delle attività rivolte alla programmazione individuale, delle riunioni d'équipe (verifiche e raccordo operativo con i soggetti che concorrono alla progettualità attiva sul caso), della compilazione e aggiornamento delle schede e della modulistica del progetto, della documentazione relativa al caso, nonché della stesura di relazioni di aggiornamento.

3.2 SERVIZIO DI SUPPORTO AL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE (SSDV)

Il servizio (talvolta definito spazio neutro e spazio per incontri protetti) ha la finalità di assicurare il diritto di relazione e di visita tra il bambino-preadolescente-adolescente e il genitore con cui non convive, secondo i

principi enunciati dell'art. 9 della "Convenzione dei diritti dell'infanzia", in presenza di un atto coattivo dell'Autorità Giudiziaria, che prescrive al servizio sociale la regolamentazione degli incontri tra genitore non convivente e il proprio figlio.
A seconda della cornice definita dall'Autorità Giudiziaria, il cui intervento è giustificato da situazioni che ostacolano-interrompono la relazione genitore-figlio (separazione o divorzio conflittuale, affido familiare, grave e profonda crisi familiare con la eventuale presenza di comportamenti maltrattanti, d'abuso, trascuranti), l'intervento del servizio di supporto al diritto di visita del genitore (SSDV) si declina su asse che va dalla facilitazione della relazione adulto-minore alla protezione del bambino-preadolescente da comportamenti genitoriali potenzialmente pericolosi per il figlio stesso.
L'operatore del servizio di supporto al diritto di visita del genitore entra a fare parte dell'équipe del servizio tutela minori che attiva l'intervento; contribuisce all'attuazione dell'intervento a favore del nucleo familiare; mantiene un atteggiamento di trasparenza nei confronti della famiglia e degli operatori coinvolti dalla situazione.
Gli incontri genitore-figlio del servizio di supporto al diritto di visita del genitore si realizzano generalmente in un luogo "altro" rispetto all'abitazione del genitore collocatario (spazio idoneo messo a disposizione da parte dell'aggiudicatario, altro spazio messo a disposizione dall'Ufficio di Piano di Bormio, altri spazi pubblici). L'evoluzione positiva della relazione tra genitori e figli potrà determinare lo spostamento degli incontri in contesti di vita via via maggiormente abituali (casa del genitore, parco giochi, altri contesti non strutturati), sempre con la presenza dell'operatore che continua a garantire la tutela del minore e a facilitare la relazione, fino al raggiungimento del maggior grado possibile di autonomia nel rapporto genitore-minore.

3.2.1 Gli obiettivi specifici del servizio di supporto al diritto di visita del genitore sono:

- Permettere la realizzazione degli incontri bambino/preadolescente-genitore/adulto, in uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro, in una cornice di neutralità e di sospensione del conflitto;
- Sostenere emotivamente il bambino-preadolescente e promuovere l'attivazione delle condizioni per un incontro positivo, privilegiando, a seconda delle situazioni, le azioni di ricostruzione della relazione o di protezione;
- Favorire la ricostruzione del senso di responsabilità genitoriale e la riconquista di una relazione parentale funzionale al soddisfacimento dei bisogni del minore;
- Favorire il mantenimento della relazione genitore-figlio anche quando il genitore si trova in condizione di grave patologia, dipendenza o devianza, attraverso azioni di tutela del minore qualora le condizioni psicofisiche del genitore si rivelino non idonee a sostenere l'incontro programmato;
- Trasmettere agli operatori del servizio tutela minori elementi osservativi emersi nel contesto protetto, utili anche per l'aggiornamento dell'Autorità Giudiziaria.

3.2.2 L'attivazione e la realizzazione del servizio di supporto al diritto di visita del genitore si può declinare indicativamente nelle seguenti fasi:
a. Fase di richiesta dell'intervento:
Il servizio SSDV viene attivato dal servizio tutela minori generalmente su specifica indicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni o Tribunale ordinario). Il servizio tutela minori inoltra la richiesta con apposita modulistica, che verrà predisposta anche sulla base di quanto proposto in sede di gara dall'aggiudicatario, in cui siano chiaramente definiti:

- il mandato giudiziario (osservazione e valutazione, sostegno per il ripristino o il mantenimento della relazione genitore-figlio);
- i soggetti coinvolti;
- gli obiettivi specifici;
- gli spazi e i tempi dell'intervento (la durata complessiva indicativa di ciascun incontro è variabile tra 60 e 180 minuti);
- le modalità di attivazione, di realizzazione e i vincoli (fra cui gli eventuali accompagnamenti) degli incontri genitore-figlio, le modalità di raccordo e collaborazione con il servizio inviante (tra cui gli incontri di presentazione del caso da parte dell'équipe di riferimento).

b. Fase di preparazione e realizzazione degli incontri di SSDV:

- incontri preliminari con il bambino e/o gli adulti coinvolti da parte dell'educatore incaricato per l' "ambientamento";
- l'accompagnamento del minore è di norma a carico della famiglia e/o della struttura in cui è collocato il minore; nonostante ciò, in talune situazioni può essere opportuno e/o necessario che tale azione sia espletata dall'operatore del servizio di supporto al diritto di visita del genitore che gestisce gli incontri;
- l'organizzazione dell'incontro di SSDV comprende di norma l'accoglienza dell'incontrante, l'accoglienza del minore (che generalmente non va fatto attendere) e dell'accompagnante, l'incontro vero e proprio, la fase di saluto con i minori e gli adulti coinvolti e l'accompagnamento del bambino dal genitore o dall'adulto collocatario (secondo le modalità stabilite per ogni situazione);
- a seconda del progetto di intervento ed in accordo con il servizio inviante si può prevedere, al termine dell'incontro di supporto al diritto di visita del genitore, un breve momento di restituzione e confronto dell'educatore con i genitori e/o gli altri adulti coinvolti, per riprendere questioni emerse durante l'incontro, oppure più mirate al sostegno della recuperabilità genitoriale. Tale opportunità sarà esplicitata all'interno del progetto individuale e verrà conteggiata nel monte ore complessivo attribuito per l'incontro di SSDV.

c. Fase di chiusura dell'intervento di SSDV:
L'équipe valuta congiuntamente, con la partecipazione della famiglia, l'evoluzione del progetto e l'opportunità di chiudere l'intervento di SSDV, nei tempi e con le modalità ritenute più adeguate.

3.2.3. Attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in collaborazione con i referenti del servizio tutela minori (cosiddetti "interventi a favore", cioè svolti non a contatto con l'utenza); a titolo esemplificativo si possono tradurre in:

- incontri con gli operatori del servizio tutela per la presentazione della situazione;
- incontri con gli operatori del servizio tutela per il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli incontri di supporto al diritto di visita del genitore;
- tenuta e aggiornamento della documentazione relativa alla situazione (scheda-cartella);
- stesura di relazioni di aggiornamento in accordo con il servizio inviante, anche in evidenza della necessità di relazionare all'Autorità Giudiziaria.

Il monte ore per la presentazione della singola situazione all'operatore dello SSDV da parte dell'équipe del servizio tutela è definito in ore 4; quello per l'intervento a favore del singolo nucleo familiare viene specificato nella richiesta di cui al punto 3.2.2; il monte ore per le attività non direttamente svolte a contatto con l'utenza, punto 3.2.3, esclusa la presentazione, non potranno superare il 40% del monte ore complessivo rendicontato mensilmente per il singolo intervento.

3.3 COGESTIONE DEL DISPOSITIVO GRUPPI CON I GENITORI E/O CON I MINORI

Finalità del dispositivo sono:

- rafforzare le competenze parentali, con particolare attenzione allo sviluppo della capacità dei genitori di rispondere positivamente ai bisogni evolutivi dei figli;
- rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali dei genitori e dei bambini.

Il dispositivo è previsto dalle Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie vulnerabili (2017).
Si prevede che il dispositivo possa diventare una delle opportunità che l'Ufficio di Piano offre alle famiglie con minori.

3.3.1 Il gruppo con i genitori persegue i seguenti obiettivi:

- raccontare e riflettere sulla loro esperienza quotidiana con i figli, attraverso le parole o altri canali di espressione e circolazione comunicativa;
- facilitare il riconoscimento e la verbalizzazione delle emozioni e dei pensieri sulla situazione familiare, all'interno di un "contenitore" relazionale caratterizzato da ascolto reciproco e comprensivo e il più possibile sgombro dalla paura del giudizio;

- rivolgere l'attenzione sulle proprie difficoltà e sulle proprie risorse, attuali, potenziali o momentaneamente disattivate, per mobilizzarle ed applicarle alla quotidianità;
- rafforzare l'identità/immagine quale persona "competente" e "sufficientemente buona" per essere genitore e adulto;
- ridurre l'isolamento sociale: i genitori entrano in contatto e partecipano progressivamente (con un ruolo possibilmente reciproco) ad una rete di supporto psicologico e organizzativo nell'accudimento dei figli;
- sperimentare l'accoglienza in un luogo fisico e simbolico in cui riconoscere anche la propria identità di persona adulta inclusiva anche della dimensione genitoriale;
- individuare nel confronto con altri genitori strategie per affrontare e gestire la relazione educativa con i propri figli e più in generale la vita familiare.

3.3.2 Il gruppo con i bambini si propone i seguenti obiettivi:

- riconoscere e rispondere ai bisogni di crescita del bambino, valorizzandone competenze e risorse;
- offrire spazi fisici ed affettivi in cui il minore possa esprimere in sicurezza le proprie emozioni e i propri pensieri e trovare adulti e pari capaci di favorire percorsi di rielaborazione;
- progettare, attuare e valutare un intervento specificamente dedicato, in cui il bambino sia riconosciuto a tutti gli effetti come soggetto attivo e capace, da rispettare e accogliere nelle sue caratteristiche individuali.

Potrà essere prevista anche l'attivazione di gruppi con genitori e figli insieme.

3.3.3 Il metodo proposto dalle Linee di indirizzo nazionali (2017), alle quali si intende fare riferimento, si basa sui seguenti principi:

- l'apprendimento è reciproco e intersoggettivo, per cui i metodi e le tecniche proposte dal conduttore/facilitatore hanno la funzione non di "insegnare come si fa il genitore", ma di favorire lo scambio e la comunicazione aperta e circolare tra i membri del gruppo;
- i genitori sono riconosciuti come "esperti" per se stessi, per i loro figli, per gli altri genitori e per i professionisti;
- le attività e le metodologie di conduzione del gruppo mirano a facilitare la riflessività personale attraverso la riflessività sociale e la mente collettiva rappresentata dal gruppo, a partire dalla "narrazione riflessiva" di situazioni vissute dai genitori e/o dagli operatori attraverso una comunicazione aperta e circolare tra tutti partecipanti.

3.3.4 Gli educatori che saranno individuati dall'aggiudicataria per l'attività dei GRUPPI parteciperanno ad un team multidisciplinare, appositamente individuato dall'Ente, con funzioni di programmazione e organizzazione dell'attività complessiva dei gruppi.

Gli educatori saranno chiamati a partecipare alla eventuale formazione specifica e ad affiancare altri professionisti incaricati dall'Ente nel ruolo di facilitatori dei gruppi; potranno altresì, in accordo con il Committente e in coerenza con la programmazione concordata con il team sopraccitato, organizzare e gestire in autonomia alcune parti delle attività di gruppo.

3.4 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE (SEDT) A FAVORE DI GIOVANI CON DISABILITÀ

3.4.1 Il servizio educativo a favore delle persone con disabilità mira a favorire lo sviluppo e il mantenimento delle competenze relazionali, affettive, psicologiche e cognitive della persona.

3.4.2 Ricomprende interventi di natura sociale ed educativa a domicilio, o in contesti di vita significativi per l'interessato e volti a:

- tutelare e valorizzare le capacità di autonomia e di relazione della persona, sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno (con la scuola, con i coetanei, per attività di socializzazione, attività sportive, etc.);
- sostenere il nucleo familiare in cui la persona disabile vive ed è inserita;
- favorire la connessione con i servizi sanitari e socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia e al benessere in senso lato della persona;
- contribuire con le altre risorse del territorio a migliorare la qualità della vita delle persone e a contrastare il rischio dell'isolamento.

3.4.3 L'intervento educativo si realizza attraverso la professionalità di educatori specializzati che operano integrando la propria azione con quella di altre figure professionali (assistenti sociali, psicologi) del Servizio

Sociale di Base (SSB), del Servizio Tutela Minori (STM), o dei servizi specialistici dell'ASST.
L'educatore partecipa attivamente alla realizzazione del progetto complessivo con il nucleo familiare, con modalità trasparenti verso il giovane con disabilità, la famiglia e gli altri operatori.
3.4.4 Il ruolo specifico dell'educatore nell'intervento a favore del/e con il sistema familiare si sviluppa su tre livelli:

- verso il giovane: si sostanzia nell'accompagnamento allo sviluppo di abilità personali e sociali che gli consentono di affrontare i compiti di sviluppo relativi alla sua età;
- verso i genitori o il caregiver: consiste nell'accompagnamento di queste figure all'acquisizione e al consolidamento di competenze volte a sostenere il processo evolutivo del giovane; l'educatore non si sostituisce quindi ai genitori e/o al caregiver nel soddisfacimento dei bisogni del giovane, bensì contribuisce a individuare con loro strategie efficaci affinché essi ne riconoscano i bisogni e riescano ad attivarsi per prenderne cura;
- verso l'ambiente di vita: si esplica nell'accompagnamento del giovane con disabilità e di chi si prende cura di lui ad integrarsi positivamente nel proprio ambiente di vita e a trovare in esso le risorse necessarie al benessere personale e familiare.

3.4.4 L'attivazione e la realizzazione del SEDT si declina operativamente nelle seguenti fasi:
1. Fase di candidatura del nucleo familiare:
Il servizio sociale di riferimento valuta l'opportunità di proporre l'attivazione del SEDT a favore di un giovane con disabilità, evidenziando, con apposita modulistica che verrà predisposta anche sulla base di quanto proposto in sede di gara dall'aggiudicatario, le motivazioni della richiesta; le candidature saranno valutate dal referente interno dell'Ente appaltante, in collaborazione con il coordinatore nominato dall'aggiudicataria che, sulla base delle caratteristiche della richiesta, provvederà ad individuare la figura educativa più adeguata.
Per questo intervento si prevede un impegno di 4 ore.
2. Fase di assesment e progettazione:
L'educatore entra a far parte dell'équipe multidisciplinare che si occupa della situazione del giovane con disabilità; gli operatori valutano congiuntamente come costruire ed impostare la fase di assesment, che si concretizza nell'approfondimento della conoscenza della famiglia, del giovane e dei loro bisogni, oltre che della loro rete di relazioni, al fine di individuare gli obiettivi e le aree educative su cui sviluppare la progettazione.
Per ogni situazione l'équipe potrà destinare a questa fase un monte ore che va da un minimo di 5 a un massimo di 20 ore complessive di intervento educativo, che potrà realizzarsi con il giovane, sul territorio o a domicilio, anche con la partecipazione ad attività di gruppo.
Per questo intervento si prevedono un massimo di 3 ore di back office alle quali si possono aggiungere al massimo 4 ore per incontri con operatori di organizzazioni e/o enti con cui il nucleo familiare e/o il minore ha/hanno contatti.
3. Fase di intervento/monitoraggio/ri-progettazione:
L'educatore realizza l'intervento educativo con il giovane secondo quanto progettato in fase di assesment, in costante raccordo con l'équipe di riferimento.
Per ogni situazione l'équipe potrà destinare a questa fase da un minimo di 8 ad un massimo di 20 ore mensili, che potranno realizzarsi con il giovane e/o i genitori-caregiver, sul territorio o a domicilio, con la partecipazione ad attività in gruppo.
Durante la realizzazione dell'intervento si prevedono momenti, definiti "attività a favore", per incontri con gli operatori di organizzazioni e/o enti con cui il nucleo familiare e/o il giovane ha/hanno contatti, dedicati alla valutazione in itinere del progetto d'intervento e alla ri-definizione degli obiettivi e delle azioni dello stesso; per le "attività a favore" si prevedono al massimo 4 ore mensili, comprensive anche dell'attività di back office.
4. Fase di chiusura:
L'équipe, con la partecipazione del e giovane e/o della famiglia-caregiver, valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi concordati, l'evoluzione del progetto e l'opportunità di chiudere l'intervento educativo.
La chiusura del progetto si struttura come la fase conclusiva dell'intervento e prevede la definizione di tempi e modalità con cui gestire la separazione dell'educatore dal nucleo.

La valutazione della "temporaneità" dell'intervento deve essere un'attenzione costante dell'équipe.

Le ore di "attività a favore", inclusive anche quelle di back office, destinate alle fasi 2 e 3 si intendono comprensive delle attività rivolte alla programmazione individuale, delle riunioni d'équipe (verifiche e raccordo operativo con i soggetti che concorrono alla progettualità attiva sul caso), della compilazione e aggiornamento delle schede e della modulistica del progetto, della documentazione relativa al caso, nonché della stesura di relazioni di aggiornamento.

Art. 4 – Destinatari

Gli interventi educativi sono rivolti a minori e famiglie vulnerabili, a giovani con disabilità certificata e superiore al 75%, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nell'Ambito Territoriale Alta Valtellina (comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdisotto, Valdidentro e Valfurva) per i quali sia stato rilevato il bisogno di interventi a valenza educativa, in particolare:

- Famiglie con minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- Famiglie con minori che manifestano disagio relazionale;
- Famiglie con minori disabili che necessitano di potenziare il livello di autonomia;
- Famiglie con minori, in cui le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni dei minori sul piano fisico, educativo, affettivo, psicologico, ecc.
- Persone con disabilità che necessitano di supporto relazionale all'interno del proprio nucleo familiare e/o nei propri contesti di vita.

Art. 5 – Importo a base di gara e valore stimato del contratto

5.1 L'importo complessivo presunto dell'affidamento ammonta a € 114.451,50 + IVA, oltre a € 1.000 non soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza. L'importo è individuato sulla base degli interventi in atto e delle previsioni di sviluppo dei servizi e quindi del monte ore come di seguito specificato:

	Servizio	Ore agosto2025/dicembre 2027
1	Servizio di educativa domiciliare e territoriale minori e Servizio di supporto al diritto di visita del genitore	3240
2	Supporto ai disturbi dell'apprendimento	150
3	Gruppi genitori e bambini	360
4	Servizio di educativa domiciliare e territoriale a favore di giovani con disabilità	960

Descrizione servizio	**CPV**	**Importo**
Educativa domiciliare e territoriale per minori e giovani con disabilità, servizio di supporto al diritto di visita e gruppi genitori-bambini,	85311300-5 "*Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani*"	
Costo della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice		€ 111.660,00

Spese gestione	€ 2.791,50
Importo totale soggetto a ribasso	€ 114.451,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
Importo complessivo	€ 115.451,50

5.2 Il costo orario a base di gara è stato ottenuto tenendo come riferimento il costo orario degli operatori inquadrati a livello D categoria economica D1 (assistenti educatori/educatori), al netto dell'indennità di turnazione, diviso per le ore mediamente lavorate in un anno, di cui alla tabella ministeriale del ministero del lavoro e delle Politiche sociali- direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali di cui al D.M. 30/2024.
Il monte ore indicato in tabella potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione alle specifiche esigenze dei beneficiari. La determinazione del valore complessivo dell'appalto è pertanto effettuata in via presuntiva ed indicativa, tenendo conto di un numero ipotetico di ore di servizio stimate nel periodo di durata dell'appalto stesso. L'importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda degli interventi che verranno erogati e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante sull'effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l'importo effettivo riconosciuto in favore della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale delle ore di intervento richieste e rendicontate, moltiplicato per l'importo orario derivante dall'offerta presentata in sede di gara.
5.3 Il numero totale delle ore di assistenza educativa potrà subire una variazione in meno o in più sino al valore di 1/5 (diconsi un quinto) del valore contrattuale per particolari esigenze di servizio dovute a bisogni imprevisti
5.4 I costi per la sicurezza riferiti alla conduzione dei servizi in oggetto, inclusi i costi per la prevenzione dei rischi da interferenza nelle lavorazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei servizi appaltati, sono stimati in € 1.000,00 non soggetti a ribasso. Gli importi riferiti alla sicurezza dovranno comparire nelle fatture come voce specifica e saranno liquidati al Gestore a presentazione di idonea documentazione attestante le attività specifiche e le spese vive effettivamente sostenute.

Art. 6 – Obblighi e oneri a carico della Ditta aggiudicataria
6.1 L'Aggiudicataria si impegna a:
a) garantire la gestione dei servizi SEDT, SSDV e cogestione del dispositivo gruppi nel rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato speciale e secondo quanto previsto nel progetto di gestione presentato in sede di gara;
b) collaborare in modo costante con il servizio sociale di base e il servizio tutela minori dell'Ambito Territoriale di Bormio, nonché con i servizi pubblici e gli Enti sovracomunali coinvolti negli interventi previsti dal progetto;
c) impiegare personale qualificato per la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
d) nominare un Coordinatore al quale gli operatori possano fare riferimento, indicando anche le modalità di reperibilità;
e) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive dei minori, dei giovani con disabilità e dei nuclei familiari seguiti, nel rispetto degli obblighi di legge per la tutela della privacy;
f) dare immediata comunicazione all'Ufficio di Piano di ogni irregolarità riscontrata ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti nel presente Capitolato;
g) presentare semestralmente (la prima entro 6 mesi dall'inizio del servizio, presumibilmente il 28 febbraio 2026) una relazione di verifica contenente i seguenti dati: andamento del servizio, analisi tipologia utenza, numero e caratteristiche degli interventi attivati, contenuti della formazione e supervisione degli operatori, personale impiegato, collaborazioni con altri enti/servizi;
h) presentare, distintamente per ciascun servizio oggetto del presente appalto, fattura mensile per la liquidazione di quanto dovuto, allegando alla stessa la rendicontazione delle ore effettuate con l'utenza e le ore effettuate per l'attività di programmazione e verifica, sottoscritta dal responsabile dell'aggiudicataria,

come da prospetto che verrà concordato con il Committente;
i) assumersi ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia della Comunità Montana che di terzi), in dipendenza di manchevolezze e trascuratezze nell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, impegnandosi al completo risarcimento di eventuali danni provocati, se dovuto, a persone o cose (cfr. successivo art. 12);
j) costituire la cauzione di cui al successivo art. 18.
6.2 In caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile dell'Amministrazione o per presunta responsabilità penale di Dirigenti/personale/ amministratori in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, la Aggiudicataria risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente contratto e quindi solleverà l'Amministrazione e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori da ogni e qualsivoglia responsabilità.
6.3 La Ditta si assumerà altresì gli obblighi:

- di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
- previsti all'art 2 del decreto legislativo n. 39/2014.
- prendere atto e adeguarsi alle disposizioni vigenti dell'Ente Comunitario in materia di prevenzione della corruzione, nello specifico al Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Comunità Montana e al Codice di Comportamento dei dipendenti.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'ufficio di piano della Comunità Montana
7.1 L'Ufficio di Piano si impegna a:

a) garantire la collaborazione costante del servizio sociale di base e del servizio tutela minori con il Coordinatore e gli operatori impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato, nonché con i servizi pubblici e gli Enti sovracomunali coinvolti nel progetto di gestione;
b) predisporre l'elenco dei casi da seguire, specificando la data dell'inizio dell'espletamento del servizio, il numero di ore settimanali-mensili da erogare a ciascun destinatario dell'intervento;
c) indicare un referente dell'Ente con il compito di verifica, monitoraggio e supporto nella programmazione e gestione dei servizi;
d) corrispondere mensilmente alla aggiudicataria, per le prestazioni di gestione dei servizi SEDT, SSDV e cogestione del dispositivo gruppi, il corrispettivo risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Art. 8 – Organizzazione dei servizi
8.1 Il servizio SEDT (art. 1, a. e d.) deve essere garantito per tutta la durata del contratto, di norma dal lunedì al sabato, con la flessibilità oraria e la cadenza concordate con i servizi richiedenti, sulla base della programmazione definita dal progetto educativo individuale. Non è prevista un'interruzione del servizio fatto salvo il periodo di ferie contrattuali del personale educativo, ma con possibilità da parte dell'Ufficio di Piano di chiedere la sostituzione del personale assente.
8.1.1. Gli orari di espletamento del servizio potranno variare in relazione al progetto educativo e dovrà essere garantita la disponibilità del personale dalle ore 7:00 alle ore 20:00.
8.1.2. In deroga a quanto sopra previsto, in situazioni di particolare rilevanza sociale e previa valutazione dell'assistente sociale referente del caso, all'aggiudicataria potrà essere eccezionalmente richiesto di prolungare il servizio anche alla domenica o di derogare oltre l'orario sopra indicato.
8.1.3. L'attivazione dell'intervento SEDT dovrà essere garantita entro e non oltre 10 giorni dalla proposta di attivazione da parte dell'Ufficio di Piano.
8.1.4. Il personale educativo è tenuto a partecipare agli incontri di verifica e programmazione attivati dal servizio sociale di base o dal servizio tutela, agli incontri necessari per la realizzazione del progetto educativo d'intesa con i servizi specialistici e le agenzie educative del territorio; è tenuto altresì ad aggiornare puntualmente la documentazione relativa all'intervento sul caso, oltre che a produrre, di norma, una relazione semestrale di aggiornamento riguardo all'intervento in corso, fatta salva la possibilità del servizio di richiedere aggiornamenti tempestivi in caso di necessità particolari (es. richieste dell'autorità giudiziaria).
8.2 Il servizio di sostegno al diritto di visita deve essere garantito per tutta la durata del contratto con la flessibilità oraria e la cadenza concordate con il servizio tutela minori.

Non è prevista alcuna interruzione del servizio, fatto salvo il periodo di ferie contrattuali del personale educativo, ma con possibilità da parte dell'Ufficio di Piano di chiedere la sostituzione del personale assente.
8.2.1. L'attivazione dell'intervento di SSDV dovrà essere garantita entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di attivazione da parte del servizio tutela minori.
8.2.2. Le attività del personale educativo non direttamente svolte a contatto con l'utenza (cfr. punto 3.2.3) non potranno superare il 40% del monte ore complessivo rendicontato mensilmente per il singolo intervento.
8.2.3. L'orario di servizio ha inizio dal momento in cui l'operatore prende contatto con il nucleo familiare, (interventi previsti all'art. 3.2.2 punto b - ambientamento, accoglienza e chiusura dell'incontro con gli adulti) e, nel caso di "interventi a favore" (cfr. punto 3.2.3), dal momento di inizio dell'attività.
8.2.4. Il personale è tenuto a partecipare agli incontri di verifica e programmazione organizzati dal servizio Tutela Minori, necessari per l'attivazione e il monitoraggio dell'intervento di SSDV; è tenuto altresì ad aggiornare puntualmente la documentazione relativa all'intervento sul caso, oltre che a produrre, di norma, una relazione trimestrale di aggiornamento riguardo all'intervento in corso, fatta salva la possibilità del servizio di richiedere aggiornamenti tempestivi in caso di necessità particolari (es. richieste dell'autorità giudiziaria).
8.3 L'implementazione della cogestione del dispositivo Gruppi con genitori e/o con minori prevede le seguenti attività:

- L'attivazione di 4 cicli di 5 incontri del gruppo per i genitori e di 4 cicli di 5 incontri del gruppo per i bambini per complessive 240 ore; si ipotizza che entrambe le tipologie d'incontro abbiano la durata di 2 ore circa.
  Il gruppo per i genitori sarà condotto da un educatore in capo alla ditta aggiudicataria e da uno psicologo incaricato direttamente dall'ufficio di piano.
  Il gruppo per i bambini sarà gestito da un educatore in capo alla ditta aggiudicataria e da un operatore del servizio sociale dell'Ufficio di Piano.
- La programmazione, il monitoraggio e la valutazione di 4 cicli di incontri del gruppo per i genitori e di 4 cicli di incontri del gruppo per i bambini per complessive ~~120~~ ore.
- La partecipazione alle attività di formazione, tutoraggio e monitoraggio proposte e richieste dal Gruppo Scientifico che cura l'attuazione delle Linee guida nazionali e/o dall'Ufficio di Piano.

In accordo con il Committente e in coerenza con le esigenze che verranno rilevate dai servizi sociali dell'Ente con il team multidisciplinare incaricato della organizzazione dei gruppi, potranno essere apportate modifiche alla programmazione sopraindicata, che è da ritenersi indicativa.
8.4 La Ditta aggiudicataria dovrà concordare con il responsabile dell'Ufficio di Piano gli interventi da attuare nel pieno rispetto delle linee di intervento definite dal presente capitolato.
L'aggiudicataria dovrà garantire la propria disponibilità ad interagire e collaborare con gli operatori del servizio sociale di base e del servizio tutela minori per la valutazione delle richieste pervenute e dei casi in carico, per la predisposizione dei progetti d'intervento e il monitoraggio costante delle situazioni seguite, attraverso la partecipazione a riunioni di équipe ed incontri periodici di verifica con altri interlocutori impegnati sul caso in carico, a eventuali incontri di supervisione sul caso, oltre che per la realizzazione degli incontri dei gruppi genitori e bambini.
Ogni variazione al piano di intervento va preventivamente concordata con gli operatori del servizio di base o tutela referente per il caso.
8.5 Qualora, per qualsiasi motivo, si dovessero verificare interruzioni impreviste dei servizi previsti, l'Ufficio di Piano ridurrà le ore precedentemente concordate, senza prevedere alcun compenso per la ditta aggiudicataria. Le ore assegnate, ma non erogate, di norma non verranno recuperate successivamente. Il recupero potrà avvenire solo per precisi e giustificati motivi e previa autorizzazione dell'assistente sociale titolare del caso.
8.6 Dall'inizio di esecuzione del contratto e per tutta la sua durata, l'aggiudicataria dovrà disporre di una sede operativa per l'attività di segreteria con apertura e fruibilità negli orari convenzionali di ufficio, situata nel territorio di riferimento della Comunità Montana Alta Valle.
8.7 I servizi dovranno svolgersi con organizzazione e gestione autonoma dell'aggiudicatario. In particolare, è a carico dell'aggiudicatario ogni onere per il raggiungimento delle sedi di volta in volta indicate per l'effettuazione dell'intervento.

Art. 9 – Personale

9.1 L'aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare personale professionale qualificato come di seguito indicato e dovrà inviare, prima dell'attivazione dei servizi, l'elenco del personale di cui si avvarrà con specificate le relative qualifiche, i requisiti culturali posseduti (inclusi i programmi di formazione cui ha partecipato il soggetto indicato come coordinatore), l'assenza degli impedimenti di cui al successivo comma 12 (in merito a condanne penali e avvenuta effettuazione adempimenti ex art. 2 d.lgs. 39/2014) e le modalità di contatto (numero telefono, indirizzo posta elettronica, ecc.). Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni all'UdP, con l'indicazione del motivo che ha comportato la variazione stessa.

9.2 Per i servizi di cui al presente capitolato l'aggiudicataria deve avvalersi di un operatore con ruolo di Coordinatore.

9.3 Il Coordinatore dovrà essere particolarmente formato sugli aspetti organizzativi e di impostazione del progetto, sulle problematiche dei minori e delle persone con disabilità, sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo, nonché essere in possesso dei seguenti requisiti culturali:

- diploma di educatore professionale, oppure diploma di laurea in scienze dell'educazione (ordinamento precedente ai D.M. n. 509 del 03.11.1999 e n. 270 del 22.10.2004), oppure laurea specialistica nelle classi 56/S, 65/S, 87/S ex D.M. n. 509 del 03.11.1999, oppure laurea magistrale nelle classi LM 50, LM 57, LM 85, LM 93 ex decreto Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06.07.2007 n. 155 s.o.);
- esperienza almeno quinquennale, con funzioni di coordinamento, in progetti/interventi a valenza educativa.

9.4 Il Coordinatore:

- dovrà essere reperibile telefonicamente e via mail (numero cellulare e indirizzo mail dedicati) dall'Ufficio di Piano nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 18:00 in tutti i giorni feriali;
- dovrà essere personalmente presente agli incontri di raccordo e verifica che verranno programmati dal referente dell'Amministrazione;
- dovrà essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto dell'aggiudicataria rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- dovrà operare in stretta collaborazione con gli operatori del servizio sociale di base e del servizio tutela dell'Ufficio di Piano con il compito di rendere funzionali le diverse comunicazioni di carattere organizzativo e verificare eventuali difficoltà onde assicurare la corretta conduzione del servizio;
- sarà responsabile della programmazione e organizzazione delle attività;
- dovrà informare in modo sollecito l'Ufficio di Piano circa gli eventuali problemi insorgenti, di qualsiasi entità/natura essi siano;
- dovrà rivestire il ruolo di responsabile in materia di riservatezza dati personali (privacy) secondo le normative vigenti.

9.5 Oltre al Coordinatore di cui sopra l'aggiudicataria, al fine di garantire la realizzazione del progetto di gestione dei servizi, deve avvalersi di personale in possesso di uno dei seguenti requisiti culturali:

- diploma di laurea triennale L19 (Scienze dell'educazione e della formazione);
- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art.1 comma 517 e 537 della L.145/2018;
- diploma di educatore ai sensi della l.r. 95/1980 (d.c.r. n. III/276 del 21 maggio 1981) e della d.c.r. n. IV/1269 del 28 febbraio 1989;
- laurea specialistica nelle classi 56/S, 65/S, 87/S ex D.M. n. 509 del 03.11.1999;
- diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education con la quale viene attribuita la qualifica di pedagogista;
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 - Laurea LM-51, oppure Laurea in Sociologia L40 – Laurea LM-88, oppure Laurea Servizio Sociale L39, oltre ad esperienza documentata almeno biennale in un'unità d'offerta per minori e/o per persone con disabilità, o, in

alternativa, dichiarato impegno del soggetto erogatore a garantire la supervisione dell'operatore per ore 30/anno da parte del coordinatore del servizio o di un esperto in materia di interventi educativi per disabili.

Si precisa che l'utilizzo di operatori con i titoli di laurea e l'esperienza minima di cui al presente punto dovrà essere comunque limitato e autorizzato dall'ufficio di piano in ragione della necessità e opportunità di ricorrere a professionalità specifiche in relazione alle esigenze del singolo caso a cui è rivolto l'intervento educativo.

9.6 Inoltre, per i soli operatori impiegati nel servizio SSDV e nelle attività di fronteggiamento di specifici disturbi dell'apprendimento e difficoltà scolastiche, è richiesta, oltre ad uno dei titoli riportati al comma precedente, una formazione specifica, opportunamente documentata; gli eventuali operatori del servizio SSDV privi di tale esperienza saranno tenuti a partecipare ad una formazione specifica, preliminare all'impiego, di un minimo di 18 ore, che dovrà essere realizzata a cura dell'aggiudicatario e concordata con l'UdP.

9.7 Il coinvolgimento di tirocinanti è consentito solo per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori. L'aggiudicataria può anche avvalersi di incarichi professionali e/o consulenze esterne specialistiche, da segnalare nelle relazioni periodiche da presentare all'Amministrazione.

9.8 L'aggiudicataria dovrà assicurare un'adeguata formazione e supervisione al ruolo del personale impiegato nei servizi, garantendo altresì la partecipazione del personale alla formazione/supervisione eventualmente organizzata dall'Amministrazione, previo accordo con l'Amministrazione stessa.

9.9 L'aggiudicataria dovrà garantire la continuità degli interventi tramite l'impiego, nel limite del possibile, del medesimo personale e comunicare al Committente eventuali dimissioni del personale in servizio almeno 15 giorni prima della cessazione dell'attività lavorativa, per presidiare il passaggio del caso. La Ditta è obbligata a garantire la continuità educativa tra utenti ed educatori; in ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 70% degli educatori per la durata dell'appalto.

9.10 La sostituzione di personale assente per periodi prolungati, Coordinatore compreso, dovrà avvenire, per il SEDT, entro e non oltre quindici giorni dal verificarsi dell'assenza.

9.11 Il personale incaricato della gestione del servizio SSDV che, per qualsiasi motivo, non potesse essere presente all'incontro protetto stabilito con i genitori dovrà essere sostituito, per quanto possibile e in accordo con l'équipe referente per il caso, con altro personale adeguatamente istruito per la gestione dell'incontro, onde evitare la sospensione dell'incontro stesso.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà, contestualmente alla nomina dell'educatore per l'intervento di SSDV richiesto, indicare l'elenco dei potenziali sostituti.

9.12 Tutto il personale utilizzato non deve avere mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen. e/o per i delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III, e/o per i delitti dolosi "contro il patrimonio" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XIII. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all'art. 2 D.Lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*"), in merito all'onere, posto a capo del datore di lavoro, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

9.13 Ogni educatore è responsabile della conduzione dell'intervento, sia al domicilio che in ogni altra attività realizzata sul territorio e negli incontri finalizzati a garantire il diritto di visita. L'educatore ha l'obbligo di intervenire in tutela del minore e del giovane con disabilità qualora verificasse una situazione di grave pregiudizio per lo stesso; ha inoltre facoltà di sospendere l'incontro di SSDV qualora si determinasse una situazione pregiudizievole per il minore stesso.

9.14 Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e di tutti i dati relativi ai minori assistiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

9.15 Gli educatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti dei minori, dei giovani con disabilità, delle famiglie e di terzi, comunque tale da assicurare un'ottima immagine all'Amministrazione appaltante e a tutti i Comuni dell'ambito territoriale di Bormio e tale da escludere qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altra condotta perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizione o altri atteggiamenti lesivi della dignità del bambino, o del ragazzo.
9.16 L'UdP si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti e delle caratteristiche qui previsti per il personale, nonché il diritto di chiedere all'aggiudicataria l'immediata sostituzione (entro tre giorni lavorativi) del personale ritenuto inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
9.17 I collaboratori a qualsiasi titolo della Ditta Aggiudicataria sono tenuti al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta del Codice di Comportamento dei dipendenti della Comunità Montana e che sarà trasmesso alla ditta medesima.
La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Art. 10 – Trattamento dei lavoratori

10.1 L'aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
10.2 L'amministrazione potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione necessaria a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
10.3 A norma di legge, nonché ai fini di cui sopra, l'Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'aggiudicatario sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti opportuno al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
10.4 Si intendono richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento diretto della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, l'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatrice di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato, l'Ufficio di Piano si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
10.5 Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Ufficio di Piano, conferisce a quest'ultimo il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all'art. 5 3 del D .Lgs. 36/2023 a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.

10.6 In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, qualora ammesso dalla normativa vigente, l'aggiudicataria dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, l'Ufficio di Piano potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all'aggiudicataria che al lavoratore.
10.7 In generale l'Ufficio di Piano potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'aggiudicataria che al

lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 11 – Rispetto normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

11.1 L'aggiudicataria è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008. In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008.

11.2 Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 12 – Responsabilità e polizza assicurativa

12.1 L'aggiudicataria è responsabile direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare, in connessione con le prestazioni di cui al servizio in oggetto, sia agli utenti che al proprio personale impiegato nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori.

12.2 L'affidataria si assume altresì tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio ed a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a suo totale carico. In particolare, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile dell'Amministrazione o per presunta responsabilità penale di Dirigenti/personale/amministratori in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, l'aggiudicatario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente contratto e quindi solleverà l'Amministrazione e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori da ogni e qualsivoglia responsabilità.

12.3 Essa sarà quindi tenuta a stipulare, prima di iniziare il servizio, una assicurazione cumulativa globale RCT-RCO con primaria Compagnia assicurativa per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio. Detta polizza dovrà in particolare includere la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti della Comunità Montana Alta Valtellina.

12.4 L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza di cui sopra dovrà essere fornita alla Comunità Montana Alta Valtellina prima dell'inizio del servizio.

Art. 13 – Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

13.1 Responsabile unico del procedimento (RUP) del presente contratto è il Responsabile pro tempore del Settore servizi sociali e culturali, o suo delegato, con le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

13.2 Spettano al direttore dell'esecuzione del contratto tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 14 – Avvio dell'esecuzione

14.1 L'appaltatore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per dare avvio all'esecuzione del contratto. Qualora, in relazione all'andamento della procedura di affidamento dell'appalto o di altre circostanze, si renderà necessario e urgente garantire l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'appalto anche prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni di cui all'art. 50, comma 6, D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

ART. 15 - Verifica di conformità: controlli a campione

15.1 Poiché le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, l'ufficio di piano della Comunità Montana si riserva di effettuare, a sua discrezione, controlli a campione in corso di esecuzione (trattandosi qui di appalto di servizi con prestazioni continuative, per loro natura verificabili solo in corso di esecuzione) con modalità e tempi comunque idonei a monitorare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e al progetto proposto in sede di offerta.
15.2 I controlli potranno essere effettuati a scelta discrezionale della Comunità Montana, in qualsiasi momento, con le modalità di volta in volta ritenute opportune e in occasione di qualsiasi prestazione, di norma a cura dello stesso direttore dell'esecuzione (o di suo delegato).
15.3 Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri che il responsabile dell'ufficio di piano riterrà necessari. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, potrà presenziare a qualsiasi delle attività e assumere informazioni, anche nel corso delle stesse, chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione, monitorare il rispetto degli orari e in generale il regolare svolgimento del servizio al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e del progetto presentato, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato dall'appaltatore.
15.4 Si specifica che la Comunità Montana si riserva di chiedere l'esibizione dei documenti acquisiti dall'appaltatore al fine di dimostrare l'assenza di una delle cause ostative di cui all'art. 2 d.lgs. 39/2014 e/o acquisire d'ufficio i certificati generali del casellario giudiziale.
15.5 Il direttore inviterà l'esecutore (nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile di cui all'art. 8) ad assistere alle operazioni, senza necessità di particolari formalità o tempi di preavviso.
15.6 Per ciascun controllo, verrà redatto apposito processo verbale, sulla base del quale potranno essere adottati provvedimenti di competenza.

ART. 17 - Ultimazione delle prestazioni e certificato di verifica di conformità
17.1 A seguito dell'ultima prestazione, il responsabile dell'ufficio di piano attesta l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e, entro 20 giorni, avvia la verifica di conformità finale di cui all'art. 116 d.lgs. 36/2023. La verifica viene conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, salva estensione per motivato prolungarsi delle operazioni.
17.2 Nell'ambito del procedimento di verifica, il responsabile dell'ufficio di piano effettua tutte le operazioni e valutazioni necessarie al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di verifica di conformità.

Art. 18 – Garanzia definitiva
18.1 L'Aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d.lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che la Comunità Montana dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo che la Comunità Montana dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicataria stessa.
18.2 Resta salvo per l'Amministrazione l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
18.3 La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 d.lgs. 36/2023, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'aggiudicatario. Essa, pertanto, dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
18.4 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante

l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 117 del d.lgs. 36/2023).

Art. 19 – Subappalto del servizio e cessione del contratto

19.1 L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 20 – Stipulazione contratto

20.1 La stipulazione del contratto avverrà con le modalità di cui all'art. 18 del D.lgs. 36/2023.

Art. 21 - Penali

21.1 L'Aggiudicatario nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a legge e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta.

21.2 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, cumulabili tra loro e fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

a. utilizzo di personale privo dei requisiti culturali richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato (cfr. precedente art. 8):
€ 400,00 per ogni contestazione e salva richiesta di sostituzione del personale; oltre la prima contestazione, la Comunità Montana si riserva di risolvere il contratto;

b. ritardo nell'assegnazione del personale entro l'inizio dell'anno scolastico o in caso di nuova richiesta o mancata sostituzione tempestiva del personale assente (cfr. precedente art. 10):
€ 200,00 per ogni giorno di contestazione;

c. mancato rispetto degli orari da parte degli assistenti (cfr. precedente art. 11):
€ 50,00 per ogni contestazione in caso di ritardo non giustificato da impedimenti oggettivi e dimostrabili, indipendenti dall'aggiudicatario;

d. ritardo nella trasmissione/comunicazione di documenti/informazioni rispetto alla tempistica prevista nel presente capitolato:
- da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell'inadempimento, per ogni contestazione fino alla terza contestazione;
- da € 150,00 a € 250,00 in ragione della gravità dell'inadempimento, per le contestazioni successive;

e. mancata/incompleta attuazione delle attività di aggiornamento sia professionale che sui casi:
da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell'inadempimento, per ogni contestazione;

f. comprovati disservizi su segnalazioni da parte di utenti nei confronti dello stesso operatore: sanzione da € 200,00 a € 500,00, per ogni evento contestato;

g. comprovati disservizi segnalati da parte di diversi utenti per i servizi espletati: sanzione da € 200,00 a € 1000,00, per ogni evento contestato;

h. violazione in materia di riservatezza dei dati (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679): sanzione da € 300,00 a € 500,00 per ogni evento contestato.

21.3 L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza rilevata, trasmessa via P.E.C., alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro, ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, la Comunità Montana adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'aggiudicatario con uno dei

mezzi citati.

21.4 L'Amministrazione potrà detrarre la penale dall'importo dovuto all'appaltatore oppure trattenerla sulla garanzia definitiva. In tal caso, la garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta.

21.5 È in ogni caso fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

ART. 22 - Risoluzione del contratto

22.1 Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla normativa vigente e ai precedenti artt. 6 e 21, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) interruzione del servizio senza giusta causa;

b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti, degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 12.

c) concessione in sub appalto o cessione di contratto;

d) inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10;

e) nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 8 secondo periodo della L. 136/2010 (transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa);

f) violazione degli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Amministrazione dell'anno 2015;

g) violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Comunità Montana.

Nei casi succitati la Comunità Montana si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale, costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

22.2 L'affidamento del servizio potrà inoltre essere revocato per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza alcun onere o altro per l'Amministrazione se non il pagamento per il servizio sino a quel momento reso. L'inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. cod. civ..

22.3 Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune) nei seguenti casi:

a) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;

b) cessione dell'azienda, ove il Comune non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;

c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; sospensione arbitraria dell'appalto senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;

d) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi appaltati;

e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'Aggiudicatario, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;

f) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere proseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;

g) mancata osservanza del divieto di cessione e/o subappalto del contratto;

h) venir meno da parte della ditta appaltatrice dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività previste;

i) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";

j) utilizzo di personale privo dei requisiti culturali richiesti o non idoneo o che abbia manifestato

comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;

k) mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;

l) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;

m) mancata ottemperanza da parte dell'aggiudicatario di norme imperative di legge o regolamentari;

n) grave inosservanza delle norme di leggi, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;

o) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

22.4 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto con PEC all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che l'appaltatore abbia nulla da eccepire.

22.5 Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'impresa appaltatrice, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, la Comunità Montana potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.

22.6 In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore dell'appaltatore corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'esecuzione dell'appalto.

22.7 In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore, lo stesso incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

ART. 23 - Sostituzioni dell'appaltatore

23.1 In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'appaltatore in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o di risoluzione del contratto a norma dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Comunità Montana affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti, a norma dell'art. 124 del medesimo d.lgs..

ART. 24 - Recesso anticipato

24.1 L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto di almeno due mesi con PEC, nei casi di:

a) giusta causa;

b) qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, l'Amministrazione debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.

24.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;

b) ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all'articolo precedente, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'appalto.

24.3 In caso di recesso di cui al 1° comma, l'Amministrazione verserà all'appaltatore una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell'appalto, rinunciando espressamente l'appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o

rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

24.4 Inoltre l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto di almeno venti giorni con PEC. In tal caso, l'Amministrazione verserà all'appaltatore quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti della comunità monta), una somma pari:

a) al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell'appalto;

b) al 10% del valore del servizio non eseguito, calcolato con le modalità all'art. 123 del d.lgs. 36/2023.

24.5 All'appaltatore è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi via PEC; in caso di recesso dell'appaltatore al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Amministrazione incamererà l'intera garanzia definitiva, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito.

ART. 25 - Rinuncia all'aggiudicazione

25.1 Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dalla Comunità Montana.

Art. 26 - Pagamenti

26.1 La Comunità Montana si impegna a corrispondere alla Ditta aggiudicataria dei Servizi il compenso orari per tipologia di prestazione, risultante dall'atto di aggiudicazione, su presentazione di fatture mensili. La documentazione dovrà rispettare il formato della "fattura elettronica" previsto dal DM n.55/2013 ed essere inviata attraverso il Sistema di Interscambio riportando il Codice Univoco Ufficio: UFBSVQ.

26.2 La liquidazione delle fatture verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva la verifica della regolare esecuzione del servizio rispettivamente da parte dell'assistente sociale referente per il singolo caso in relazione al SEDT e il SSDV, da parte del responsabile dell'Ufficio di Piano in relazione alla cogestione del dispositivo gruppi.

26.3 Alla Ditta verranno saldati i corrispettivi relativi ai servizi SEDT e il SSDV espletati entro il limite massimo del monte ore stabilito dall'assistente sociale titolare del caso nel progetto di intervento. Non saranno remunerate prestazioni eccedenti il monte ore fissato, che non siano state preventivante autorizzate dal servizio sociale con comunicazione scritta alla Ditta.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento l'assolvimento, da parte della Ditta aggiudicataria, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta dovrà far compilare a ciascun educatore un foglio di servizio individuale con l'indicazione delle prestazioni effettivamente rese.

I fogli di servizio individuali dovranno essere vistati dal coordinatore e inviati all'Ufficio di Piano, unitamente ad un rendiconto mensile del servizio erogato nell'ambito del dispositivo gruppi, o a favore di ciascun utente suddiviso per tipologia di intervento ("intervento educativo" e "interventi a favore"). Tale documentazione dovrà corredare la fattura.

26.4 Ove il servizio non possa essere svolto per cause non imputabili alla Ditta, alla stessa non compete alcun compenso, ove l'Ufficio di Piano o le famiglie dei minori comunichino l'impedimento, anche a mezzo telefono, con 8 ore di anticipo rispetto all'entrata in servizio dell'operatore. In caso di mancato preavviso, all'educatore titolare del caso viene riconosciuta allo stesso massimo n. 1 ora lavorativa.

Art. 27 – Revisione dei prezzi

27.1 Il corrispettivo orario dovuto si intende fisso ed invariabile per la durata dell'appalto, salva la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente, da applicarsi su richiesta della Ditta. La Ditta accetta gli eventuali effetti economici negativi derivanti dalla revisione dei prezzi.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

28.1 La Ditta si obbliga a rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs 196/2003 e s.m.i.) ed a compiere tutte le attività necessarie a garantire che il servizio appaltato sia gestito nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati. L'aggiudicatario è tenuto a individuare e a comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati alla Comunità Montana.

Art. 29 - Controversie

29.1 Per ogni controversia in ordine all'applicazione del presente capitolato è competente il foro di Sondrio.

Art. 30 - Norme regolatrici dell'appalto

30.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nella lettera di invito, si fa riferimento alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.

30.2 L'aggiudicatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Art. 31 - Spese contrattuali

32.1 Le spese inerenti e conseguenti il contratto di appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Firmato digitalmente da:
Galli Attilia
Firmato il 18/06/2025 12:44
Seriale Certificato: 3220569
Valido dal 23/01/2024 al 23/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA